

DISEGNO DI LEGGE:

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 26 MAGGIO 1980 n. 51"

RELATORE: Consigliere FRANCO BORGIA

Il presente testo unifica:

- p.d.l. "Modifiche dell'art. 13 della L.R. 51/80" (Rossi ed altri)
- d.d.l. "Integrazioni L.R. 51/80"
- d.d.l. "Norme integrative della L.R. 51/80"

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26.5.80, n. 51

RELATORE : Cons. Borgia

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il disegno di legge che é sot
toposto all'esame di questa Assemblea si propone di apportare modifi
che ed integrazioni alla L.R. 26 maggio 1980 n. 51: "Norme per l'or-
ganizzazione ed il funzionamento della Unità Sanitarie Locali".

Sono notorie le difficoltà che
hanno sopportato le UU.SS.LL. nella fase di applicazione della L.R.
51/80, per cui si sono rese necessarie alcune modifiche ed integrozi
oni per creare una disciplina organica e rispondente alla esigenza di
dare un ruolo dinamico agli organi delle UU.SS.LL.

Si é dedicata, infatti, par-
ticolare attenzione ai momenti partecipativi e di elaborazione di
proposte, atte a soddisfare le esigenze dei cittadini. Inoltre, per
la funzionalità degli organi si é ricercata una giusta sintesi tra
il momento della stabilità degli organi stessi, all'insegna della go
vernabilità, e il momento della verifica o della revoca nel caso que

sti non fossero adeguati alle nuove problematiche.

Si é accentuato in tal modo il ruolo dinamico, propulsivo e programmatico degli organi, dando un rilievo adeguato al momento gestionale. La crisi che l'Italia attraversa, e i tagli nella spesa sanitaria non possono essere gestiti da amministratori tecnicisti, ma da organi che, sappiano contenere la spesa riqualificandola.

Con queste modifiche, gli organismi delle UU.SS.LL., assomigliano meno, come si stava verificando nella pratica attuazione, alle vecchie figure degli Enti Ospedalieri, e cominciano ad essere, sviluppando la natura di organi democratici, rappresentativi degli interessi dei cittadini utenti.

In questo clima di partecipazione, ciascuna forza politica trova legittimato il proprio ruolo, contrariamente a quello che avveniva nei vecchi Consigli di Amministrazione. Le difficoltà che l'attuazione della Riforma Sanitaria sta at

traversando non possono essere superate da alchimie politiche o da interpretazioni di parte. Per questo si è ritenuto doveroso modificare l'art. 13. La pedissequa applicazione della lettera della legge, violandone lo spirito stesso, deve lasciare il passo a metodi di rispetto reciproco tra le varie componenti politiche.

Per questo si è ritenuto di inserire nel dettato legislativo il principio del diritto alla minoranza ad essere rappresentata nel Comitato di gestione. La normativa vigente, in letterale ossequio alla norma della L. n. 833/78, sancisce semplicemente il sistema del voto limitato, che con l'uso della cosiddetta "scheda rotante" ha portato alla esclusione dal Comitato di gestione, della componenti politiche di minoranza.

Con la modifica che si propone, viene meno questo pericolo e si predispone l'organo ad una maggioranza che governi e ad una minoranza, associata, che stimoli al raggiungimento di traguardi più ambiti.

L'applicazione dell'art. 40 della L.R. 51/80 ha provocato notevoli perplessità negli organi di

gestione delle UU.SS.LL. L'organizzazione dei servizi, infatti, se è di facile attuazione in U.S.L. tipo o a struttura semplice, trova difficoltà di inquadramento in ambiti territoriali più vasti e complessi dove si trovano servizi e strutture che (sia per il carattere di multizionalità, sia per il tessuto socio-economico che si presta a svariate sfaccettature) non si prestano ad essere facilmente inquadrati nello schema dell'art. 40.

La carenza di una Pianificazione Sanitaria Regionale che presti gli strumenti per disciplinare "ad unum" questa complessità di situazioni, ha fatto optare per una soluzione elastica. Si è riconosciuta, infatti, la possibilità di dotare le UU.SS.LL. di settori specifici, quali "l'igiene e la sicurezza del lavoro", la "gestione tecnica" e il "settore legale", ma delegando, all'uopo, gli organi regionali competenti a riconoscere l'effettiva esigenza. In tal modo, si è riconosciuta la legittima esigenza delle UU. SS.LL. ad essere organizzate adeguatamente alla complessità dei problemi. Così per quanto riguarda la multizionalità ci si è orientati verso la unitarietà funzionale dei presidi sanitari della U.S.L., pur riconoscendo una rilevanza specifica a strutture che assolvono a esigenze "multizonali". La garanzia della unicità

./.

di indirizzo é data dal Comitato di gestione al quale rispondono il dirigente sanitario ed amministrativo preposti alla funzione in oggetto.

Inoltre, sono state apportate modifiche ed integrazioni in altri articoli, rimuovendo alcune incrostazioni ed adeguando il dettato legislativo ai principi suesposti.

Così all'art. 4 si sono aggiunti i commi che prevedono la partecipazione di un rappresentante della Comunità Montana per le UU.SS.LL. che coincidono in parte con la Comunità stessa e la partecipazione dei Sindaci alle sedute dell'Assemblea, laddove, ovviamente, trattisi di U.S.L. sovracomunali.

C'è da dire che nella nostra Regione si verifica il dato di Comunità Montana di area molto ampia. Si é inteso puntare, quindi, sul principio di rivalutare, in tendenza, le naturali connessioni ed integrazioni fra i servizi socio-santari pubblici esistenti nel territorio.

L'art. 6 viene sostituito con una formulazione più chiara per quanto riguarda i meccanismi di eleme

zione dei rappresentanti in seno all'Assemblea. Infatti, dati i rapporti tra numero di componenti del Consiglio Comunale e numero dei rappresentanti da eleggere per l'Assemblea dell'U.S.L., le minoranze sono penalizzate dal metodo elettorale previsto dall'attuale art. 6.

Per i meccanismi di costituzione dell'Assemblea, si sancisce il principio della sovranità del gruppo politico a rappresentarsi in base ai consensi elettorali acquisiti. Si introduce il concetto della continuità del mandato fino alla sostituzione, anche se si perdono i requisiti. A tal uopo, si è prevista la casistica legittimante simile prassi.

L'art. 7 viene riformulato agganciando il rinnovo dell'Assemblea, al ricambio di più della metà dei componenti della stessa, innovando l'attuale sistema che prevede il rinnovo "in coincidenza del rinnovo dei Consigli Comunali che rappresentano più della metà dei cittadini compresi nell'ambito territoriale". Si dà più compattezza all'organo stesso e alle volontà che esprime tramite i suoi componenti, evitando un referente astratto quale è il dato demografico.

Il primo comma dell'art. 8 è stato riformulato, inserendo, fra le attribuzioni dell'Assemblea, la elezione dell'Ufficio di Presidenza. Viene inoltre precisato che convenzioni da approvare in Assemblea non comprendono quelle inerenti al personale sanitario in applicazione di contratti nazionali e regionali.

All'art. 10 viene regolamentata la composizione dell'Ufficio di Presidenza, di cui sopra, con il Presidente, Vice Presidente e Segretario. L'Ufficio di Presidenza si avvale per lo svolgimento delle attribuzioni dell'Assemblea, dell'ufficio di segreteria del Comitato di gestione.

Il primo comma dell'art. 11 eleva il quorum per approvare il regolamento per l'organizzazione e funzionamento dell'Assemblea, e non fa più menzione dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale. Pertanto il regolamento di viene esecutivo con le normali procedure.

Sono stati, altresì, elevati i casi di incompatibilità previsti nell'art. 12. Alle incompatibilità previste dalla legge statale viene aggiunta una casistica afferente l'esercizio di altre funzioni.

Così si introduce l'incompatibilità tra componente del Comitato di gestione e quella di Presidente o Assessore Provinciale, Presidente o componente di Giunta di Comunità Montana, Presidente o componente dell'organo deliberante di enti, Amministrazioni o aziende cui partecipi uno o più Comuni dell'ambito territoriale o l'Amministrazione della Provincia nel cui territorio ricada l'ambito dell'U.S.L.

Dell'art. 13 si è già trattati precedentemente, per quanto riguarda il sistema di elezione del Comitato di gestione. C'è da dire che viene inserito qui, l'enunciato che "l'incarico di segretario è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Direzione di cui al successivo art. 42".

Si è proceduto, inoltre, alla riformulazione dell'art. 21. E' risultato, infatti, opportuno prevedere la presenza di un Vice Presidente eletto, più che ripetere la formula tradizionale dell'anzianità non sempre rivelata si proficua, ai fini della funzionalità degli organi sulla base della coesione di più espressioni politiche. Si è sancito pure il principio della collegialità ed unicità delle decisioni, di cui il Presi

dente é esecutore. E di qui ne é discesa una particolare delega delle funzioni inerenti ad attività meramente esecutive, istruttorie o a rilevanza interna. La delega, così, promana direttamente dal Comitato di gestione, su atto propositivo del Presidente; La delega comporterà la firma degli atti ad efficacia non esterna e di quelli esterni ma solo in esecuzione

All'art. 23, viene introdotta la competenza di una indennità, ai componenti l'Ufficio di Presidenza, rapportato a quella del componente di Comitato di gestione.

E' stato riformulato anche l'art. 31 sulla "Partecipazione degli utenti". Si é inteso allargare i termini della partecipazione. La norma che si propone si manifesta come la più generalizzata in favore:

- a) degli operatori (v. art. 43 e 44 della L.R. 51/80);
- b) delle formazioni sociali, tra le quali l'art. 45 distingue le associazioni di volontariato;
- c) delle rappresentanze degli interessi originari degli ex Enti Ospedalieri;
- d) degli utenti effettivi, per i quali é prevista una incisiva forma

./.

partecipativa nel momento attuativo dei singoli servizi.

E' compito dell'Assemblea Generale dell'U.S.L. disciplinare con apposito regolamento le attività di consultazione sia dell'Assemblea che del Comitato di gestione.

La Commissione ha ritenuto che la nuova formulazione esprima più compiutamente il concetto dell'apertura ai cittadini utenti per consentire loro un diretto controllo sulla funzionalità e l'efficacia di un servizio di primaria importanza.

L'art. 37 della L.R. 51/80 tratta dello scioglimento del Comitato di gestione, la Commissione ha ritenuto integrarlo introducendo il principio della richiesta di revoca di almeno 2/5 dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Questo principio rappresenta un dato significativo, in quanto la richiesta di revoca viene ad essere legittimata da una parte rilevante dell'Assemblea al fine di evitare tentativi di disturbo e dare al Comitato di gestione una stabilità funzionale indispensabile per una buona am-

ministrazione. L'intervento regionale atto a stimolare le decisioni dell'organo assembleare nel caso in cui venga a verificarsi una situazione di stallo, circa l'iniziativa di convocazione dell'Assemblea per eleggere il nuovo Comitato di gestione, viene precisato e configurato con la nomina di un Commissario ad acta con il solo compito di convocazione dell'Assemblea. Solo nel caso che nemmeno l'intervento del Commissario ad acta provochi un risultato positivo il Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere della Giunta stessa, previo parere della Commissione competente, nominerà un Commissario straordinario per la gestione dell'U.S.L. La Commissione ritiene che la suddetta procedura salvaguardi nel migliore dei modi la vita democratica dell'Unità Sanitaria Locale.

Anche il testo dell'art. 38, che disciplina il Servizio di Coordinamento, è stato sostituito. È stato introdotto il principio che l'attribuzione dei compiti (informativi, istruttori, ecc.) agli uffici provinciali di coordinamento avverrà con delibera del Consiglio Regionale. Questa regolamentazione si è resa necessaria per consentire a tutte le forze politiche di verificare la rispondenza di tali uffici con le norme e lo spirito della riforma sanitaria. Inoltre, è precisato che, i predetti uffici costituiscono articolazione periferica dell'Assessorato alla Sanità e sono coordinati secondo la materia, dagli uffici

centrali dello stesso. L'ultimo comma del nuovo testo sancisce l'obbligo per i Comitati di gestione delle UU.SS.LL. di inviare all'Assessorato alla Sanità, una relazione annuale per il riscontro con le indicazioni deliberate dal Consiglio Regionale.

Come già accennato in precedenza, la Commissione ha elaborato un nuovo testo dell'art. 40 della L.R. 51/80 per renderlo più aderente alla effettive necessità delle UU.SS.LL. alla luce anche della esperienza che si è maturata in questa prima fase di applicazione della riforma sanitaria. Il numero dei servizi sia amministrativi che sanitari è rimasto invariato ma con attribuzioni a volte diverse o con diversa formulazione o comunque più precise come ad esempio il punto b) dei servizi sanitari nel quale si concentra l'assistenza sanitaria di base nonché la gestione e la organizzazione sanitaria dei relativi presidi. Nei servizi amministrativi si è ritenuto dover aggiungere al servizio di amministrazione del personale la funzione "organizzazione e metodi" al fine di dare più corpo ad un servizio che altrimenti si limiterebbe ad una semplice gestione contabile del personale. "Organizzazione e metodi" che avrà compiti di studio per la introduzione di nuove tecniche di lavoro, di diver-

./.

sa organizzazione degli uffici, dei servizi, ecc. Gli altri servizi sono rimasti invariati. Si é però prevista, e questa é una modifica importante la possibilità della istituzione di un servizio sanitario per la igiene e la sicurezza del lavoro in quelle U.S.L. che gravitano su un territorio in cui i rischi siano particolarmente alti: basti pensare alle aree industriali di Bari, Manfredonia, Taranto e Brindisi. Uguale possibilità é stata prevista per la "gestione tecnica" che potrà essere istituita ove esistono grandi complessi ospedalieri che necessitano di continui interventi di manutenzione e quindi una équipe di tecnici a tempo pieno.

Si é, inoltre, prevista la istituzione di un autonomo Ufficio legale in quelle U.S.L. che già dispongono di tale ufficio, al fine di garantire la particolare professionalità degli Avvocati, regolarmente iscritti all'albo, del patrocinio legale dell'U.S.L.

Si é, inoltre riconosciuta, la necessità di dotare i presidi ospedalieri classificati multinazionali di un dirigente sanitario e di un dirigente amministrativo.

che risponderanno direttamente al Comitato di gestione.

Innovazione importante é

quella che ha precisato che i capi servizio rispondano direttamente al Comitato di gestione, svincolandoli dalla dipendenza gerarchica del coordinatore, al quale devono essere conferiti compiti di organizzazione, collegamento e armonizzazione dei vari servizi fra loro.


All'art. 41, é stato aggiunto un altro comma per precisare che il raggruppamento dei servizi, di cui all'art. 40 é di competenza della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione, anche su proposta dell'Assemblea Generale dell'U.S.L.. Ciò in attesa dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale.

Si é inserita, inoltre una norma transitoria che fa obbligo alle UU.SS.LL. di uniformarsi al nuovo quadro previsto da queste modifiche entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme.

Signor Presidente, Signori Consiglieri, la sesta Commissione ha dedicate numerose sedute all'argomento in esame che nel suo complesso é stato approvato a maggioranza. Si ritiene che le modifiche e le integrazioni apportate alla L.R. 51/80 possano consentire un migliore funzionamento degli organi preposti al servizio sanitario regionale e pertanto se ne raccomanda l'approvazione.

Il Relatore

FRANCO BORGIA



ART. 4

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è composta:

- a) da tutti i Consiglieri comunali per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del Comune o con parte di esso;
- b) dall'Assemblea generale dei Comuni associati per le unità sanitarie locali il cui ambito comprenda più Comuni;
- c) dal Consiglio della Comunità Montana per gli ambiti territoriali coincidenti con la Comunità stessa. Qualora il territorio comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'Assemblea sarà ingrata da tre rappresentanti per ciascuno di tali Comuni.

I Comuni compresi in un medesimo ambito territoriale si intendono associati di diritto con l'entrata in vigore della legge regionale di definizione delle zone sanitarie.

ART. 2

All'art. 4, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) se l'ambito territoriale dell'U.S.L. coincide in parte con il territorio di una comunità montana, all'Assemblea partecipa, con voto consultivo, un consigliere della Comunità Montana eletto dall'Assemblea della stessa."

Hanno altresì diritto alla partecipazione con voto consultivo i Sindaci dei Comuni associati."

ART. 3

ART. 6

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'art. 6 è così sostituito:

I Consigli comunali, al fine di garantire la presenza delle minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo i seguenti criteri:

- nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;
- nel caso di elezione di più di tre rappresentanti; gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle precedenti elezioni comunali; nel caso che due o più liste abbiano conseguito lo stesso numero di seggi, la rappresentanza eventualmente residua viene assegnata alla lista che ha avuto il più alto numero di resti.

In caso di cessazione dalla funzione di un componente la Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al Presidente della Regione e al Comune che lo ha eletto.

Quest'ultimo è tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni di elezione dei componenti l'Assemblea vengono trasmesse al Presidente della Regione e all'Organo di controllo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente III comma, l'organo di controllo, entro i 15 giorni successivi, esercita il potere sostitutivo previsto dall'art. 59 comma IV, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

I Consigli Comunali, al fine di garantire la presenza delle minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo i criteri seguenti:

- nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;
- nel caso di elezione di più di tre rappresentanti, gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle precedenti elezioni comunali. L'assegnazione viene effettuata soddisfacendo in via preliminare i quozienti interi. La rappresentanza eventualmente residua viene conferita alla lista o alle liste che vantano frazioni di quozienti più elevate; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che non abbiano ottenuto nessun rappresentante; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, e tutte sono rappresentate, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che hanno conseguito il più alto numero di resti elettorali.

Il Consiglio comunale elegge, nel rispetto dei criteri di cui al precedente 1° comma, i propri rappresentanti su designazione dei singoli gruppi politici, la cui costituzione sia avvenuta mediante verbale acquisito agli atti del Consiglio Comunale. Ove questi non siano costituiti, la designazione va effettuata dal rappresentante di ciascuna lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elettorali

La perdita della qualità di Consigliere Comunale comporta la cessazione da ogni incarico nell'ambito dell'U.S.L. connesso a tale qualità ~~e la conseguente sostituzione. Il Consigliere Comunale resta in carica fino alla sua sostituzione, fatti salvi i casi particolari previsti dalla legge.~~

segue art. 6

In occasione della prima costituzione dell'Assemblea generale, nel caso che un Comune sia retto da un Commissario straordinario, i rappresentanti del Comune sono nominati dal Commissario straordinario con criterio di proporzionalità rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali su designazione dei rappresentanti delle forze politiche presenti nel precedente Consiglio comunale.

I rappresentanti nominati dal Commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata dal Consiglio comunale nuovo eletto, subito dopo il suo insediamento.

In caso di ritardo o rifiuto a provvedere si applica la disposizione di cui al precedente V comma.

La costituzione dell'Assemblea viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione dell'Assemblea.

Con il medesimo decreto è convocata la prima riunione.

segue art. 3

In caso di cessazione dalla funzione di un componente l'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al Presidente della Regione ed al Comune che lo ha eletto. Quest'ultimo è tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni di elezione dei componenti l'Assemblea vengono trasmesse al Presidente della Regione e all'Organo di controllo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente 4° comma, l'Organo di controllo, entro i 15 giorni successivi, esercita il potere sostitutivo previsto dall'art. 59, comma IV, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nel caso in cui il Comune sia retto da un Commissario straordinario, i rappresentanti del Comune sono nominati dal Commissario con gli stessi criteri di proporzionalità di cui al precedente 1° comma, rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali. La nomina dovrà ricadere sui consiglieri comunali che risultano maggiormente suffragati nelle precedenti elezioni comunali, fatti salvi i casi di incompatibilità. Lo stesso criterio sarà seguito nel caso che la designazione dei rappresentanti venga effettuata dal Commissario "ad acta".

I rappresentanti nominati dal Commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata dal Consiglio Comunale nuovo eletto, subito dopo il suo insediamento. In caso di ritardo o rifiuto a provvedere, si applica la disposizione di cui al precedente comma 6°.

segue art. 3

La costituzione dell'Assemblea viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione da parte dei Consigli Comunali. Con il medesimo decreto è convocata la prima riunione.

La sostituzione dei componenti l'Assemblea è operante con l'adozione di deliberazione da parte del Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge. Il provvedimento verrà trasmesso per comunicazione al Presidente della Giunta *refrante*

6

ART. 7

DURATA DELL'ASSEMBLEA

La durata in carica dell'Assemblea è fissata in cinque anni.

L'Assemblea si rinnova in coincidenza del rinnovo dei Consigli comunali di tutti i Comuni ovvero dei Comuni che rappresentano più della metà dei cittadini compresi nell'ambito territoriale.

In attesa del rinnovo dei componenti restano in carica i componenti precedentemente nominati.

La perdita della qualità di Consigliere comunale comporta la cessazione dell'incarico e la sostituzione.

Art. 4

L'art. 7 è così sostituito:

"La durata dell'Assemblea è fissata in cinque anni.

L'Assemblea si ricostituisce in coincidenza del rinnovo simultaneo dei Consigli Comunali di tutti i Comuni ovvero dei Comuni che esprimano più della metà dei componenti l'Assemblea medesima.

In caso di rinnovo del Consiglio Comunale in uno o più Comuni non costituenti la maggioranza dell'Assemblea, si procederà da parte dello stesso Consiglio comunale alla elezione della propria rappresentanza.

In attesa del rinnovo restano in carica i componenti precedentemente nominati.

ART. 8

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale:

- 2
- a) determina, nell'ambito della programmazione regionale e nel quadro delle direttive contenute nel piano sanitario regionale, le scelte programmatiche dell'unità sanitaria locale;
 - b) elegge il Comitato di gestione;
 - c) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani annuali o pluriennali ed i programmi che impegnino più esercizi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni;
 - d) articola i distretti di base.

Esercita altresì tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi di attuazione del servizio sanitario nazionale

Si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del Comitato di gestione.

Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine del giorno sono comunicati, a cura del Presidente, ai Componenti dell'Assemblea generale almeno 5 giorni prima.

La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta con preavvisi di almeno 48 ore dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea generale, i quali devono obbligatoriamente indicare gli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

ART. 5

Il 1° comma dell'art. 8 è così sostituito:

L'Assemblea generale:

- a) elegge l'Ufficio di Presidenza;
- b) determina, nell'ambito delle direttive regionali, le scelte programmatiche dell'Unità Sanitaria Locale;
- c) elegge il Comitato di gestione;
- d) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani annuali e pluriennali ed i programmi che impegnino più esercizi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni, ad eccezione di quelle inerenti al personale sanitario in applicazione di contratti nazionali o regionali;
- e) articola i distretti di base.

segue art. 8

L'approvazione dei piani e dei programmi annuali o pluri-
nali che impegnino più esercizi, dei regolamenti, della pian-
ta organica del personale, del bilancio preventivo e del con-
to consuntivo deve essere preceduta, nei casi di Comunità
Montane e di Comuni associati, dal parere obbligatorio dei
singoli Consigli comunali.

I Comuni devono pronunciarsi entro il termine di tren-
ta giorni dalla ricezione della richiesta.

Trascorso tale termine senza che il parere sia stato co-
municato all'Assemblea generale, esso si intende espresso
ad ogni effetto favorevolmente.

ART. 9

MODALITA' DELLA CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Assemblea generale dalla data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti del Consiglio di amministrazione entro i termini indicati nell'articolo precedente.

Il Presidente dell'Assemblea generale dovrà munirsi di prova dell'avvenuta convocazione.

La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia lo stesso presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 6

Il secondo comma dell'art. 9 viene così modificato:

L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti dell'Assemblea entro i termini indicati nell'articolo precedente.

ART. 10

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Nel caso in cui alla lettera a) del precedente art. 4, il Presidente dell'Assemblea generale è il Sindaco.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo, il Presidente viene eletto in seno all'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione; a maggioranza relativa dei voti in seconda convocazione; nel caso di parità di voti tra due candidati viene eletto il più anziano di età.

Per la prima seduta, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano di età.

Nel caso di cui alla lettera c) del citato art. 4 il Presidente dell'Assemblea generale è il Presidente della Comunità Montana.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandate.

ART. 7

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'art. 10 è così sostituito:

"E' costituito un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea generale, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere Segretario.

Nei caso di cui alla lettera a) dell'art. 4 della ^{presente legge} ~~l. n. 1/76~~, il Presidente dell'Assemblea generale è il Sindaco.

Nel caso di cui alla lettera c) del citato art. 4 il Presidente dell'Assemblea generale è il Presidente della Comunità Montana.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo, il Presidente viene eletto, con la presenza di almeno i due terzi, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione; con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza relativa dei voti, in seconda votazione; nel caso di parità di voti tra due candidati, risulta eletto il più anziano di età.

Gli stessi criteri valgono per l'elezione del Vice Presidente e del Consigliere Segretario.

Per la prima seduta e sino alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal componente più giovane di età.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandate.

segue art. 7

L'Ufficio di Presidenza s' avvale, per lo svolgimento delle attribuzioni dell'Assemblea generale, dell'ufficio di segreteria del Comitato di gestione.

ART. 11

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea generale sono disciplinati dal Regolamento adottato dalla medesima Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed emanato dal Presidente della Giunta regionale.

Il Regolamento dovrà individuare, tra l'altro, la sede della unità sanitaria locale.

Per il funzionamento delle Assemblee delle Comunità Montane si applicano le norme dei rispettivi Statuti.

Per il funzionamento dell'Assemblea generale, in attesa dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente primo comma, si osservano le norme vigenti per il Consiglio comunale, in quanto applicabili.

ART. 8

Il 1° comma dell'art. 11 viene così modificato:

L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea generale sono disciplinati dal Regolamento adottato dalla medesima Assemblea con l'approvazione dei ^e 2/3 dei suoi componenti.

ART. 12

INCOPATIBILITA'

La carica di Presidente dell'Assemblea dell'associazione è incompatibile con quella di componente del Comitato di gestione. Sono altresì incompatibili le cariche di Sindaco e Assessore con quelle di Presidente e componente dei Comitati di gestione.

I componenti di un Comitato di gestione non possono far parte di altri Comitati di gestione.

ART. 9

L'art; 12 è così sostituito:

La carica di Presidente dell'Assemblea generale è incompatibile con quella di componente del Comitato di gestione.

Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Presidente o di Componente del Comitato di gestione le cariche di:

- Sindaco o Assessore comunale;
- Presidente o Assessore provinciale;
- Presidente o Componente di Giunta di Comunità Montana;
- Presidente o Componente dell'organo deliberante di enti, amministrazioni o aziende cui partecipi uno o più Comuni dell'ambito territoriale o l'Amministrazione della Provincia nel cui territorio ricada l'ambito dell'U.S.L.

Sono fatte salve, altresì, le incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

I componenti di un Comitato di gestione non possono far parte di altri Comitati di gestione.

ART. 13

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione viene eletto dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto limitato a due terzi.

Esso è composto di nove membri.

Nelle unità sanitarie locali che gestiscono presidi e servizi multizonali, il Comitato di gestione è composto da dodici membri. I componenti del Comitato di gestione possono essere eletti al di fuori dell'Assemblea generale in misura non superiore alla metà.

Le funzioni del Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, sono svolte dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione sono affidate ad un funzionario dell'unità sanitaria locale - inquadrato nelle posizioni di cui al quadro I e II - ruolo amministrativo - Tab. A - allegato 1 - D.P.R. 761 del 20/12/1979 con i criteri di cui al VII comma dell'art. 8 D.P.R. 761 del 20/12/79.

I componenti dei Comitati di gestione non Consiglieri comunali di cui ai precedenti terzo e quarto comma, partecipano alle sedute dell'Assemblea generale con voto consultivo

ART. 10

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'art. 13 ^{el} viene così sostituito:

Il Comitato di gestione è costituito di 9 Componenti. Nelle U.S.L. che gestiscono presidi o servizi multizonali esso si compone di 13 componenti.

Il Comitato viene eletto dall'Assemblea generale, con la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza semplice e con voto limitato a sei rappresentanti, per i Comitati costituiti da 9 componenti e a 9 per i Comitati costituiti da 13.

In ogni caso alla minoranza va garantita una rappresentanza non inferiore a due unità nei Comitati che gestiscono presidi multizonali ed ad una unità negli altri.

I componenti i Comitati di gestione possono essere eletti al di fuori dell'Assemblea in numero non superiore a quattro se il Comitato conta 9 membri, non superiore a sei se è costituito da 13 componenti.

Le attribuzioni del Comitato di gestione, nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 4 della L.R. 51/80, sono svolte dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana.

Il Comitato di gestione, nomina il proprio Segretario individuando tra il personale inquadrato o, in attesa della formazione del ruolo nominativo regionale, inquadrabile nella tabella "A" del ruolo amministrativo di cui all'art. 1 del D.P.R. 20/12/79 n. 761 e in servizio presso l'U.S.L.

L'incarico di segretario è incompatibile con quello di componente

ART. 21

ELEZIONE E FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO
DI GESTIONE

Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso di cui al quarto comma del precedente art. 13 il Presidente della Giunta esecutiva della Comunità montana assume anche la funzione di Presidente del comitato di gestione.

Il Presidente di esecuzione agli atti del Comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni; ha la legale rappresentanza della unità sanitaria locale ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente del Comitato di gestione sono esercitate dal componente più anziano di età.

Il Presidente delega per l'assolvimento di funzioni particolari dell'unità sanitaria locale funzioni particolari dell'unità sanitaria locale.

ART. 11

L'art. 21 viene così sostituito:

Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti; con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente.

Fino alla elezione del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.

Il Presidente assicura l'esecuzione degli atti del Comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni, ha la legale rappresentanza dell'U.S.L. ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate nel rispetto del principio della collegialità. —

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di gestione, delega i componenti del Comitato stesso per l'assolvimento di particolari funzioni dell'U.S.L. inerenti ad attività meramente esecutive, istruttori o a rilevanza interna.

ART. 22

PROVVEDIMENTI DI URGENZA

Il Presidente del Comitato di gestione assume, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato di gestione, necessari a garantire il funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica dal Comitato nella prima seduta successiva.

I provvedimenti non sottoposti a ratifica o non ratificati dal Comitato decadono dal giorno stesso della mancata proposta o ratifica.

17 Sono fatti salvi gli effetti già verificatisi in esecuzione degli atti presidenziali adottati per motivi di urgenza, ferma restando l'eventuale responsabilità diretta e personale del Presidente nonché del responsabile del settore che abbia effettuato la proposta.

ART. 12

Il secondo comma dell'art. 22 viene così sostituito:

Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica dal Comitato nella prima seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni dall'adozione dei provvedimenti.

ART. 23

INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI
LA ASSEMBLEA GENERALE

Al Presidente ed ai componenti l'Assemblea generale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consigli comunali di popolazione corrispondente a quella dell'unità sanitaria locale.

Al Presidente ed ai componenti l'Assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 26/4/1974 n. 169 e successive modificazioni.

ART. 13

L'art. 23 viene così sostituito:

Ai componenti l'Assemblea generale compete unicamente per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute assembleari, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consiglieri Comunali di popolazione corrispondente a quella dell'Unità Sanitaria Locale.

Al Presidente dell'Assemblea generale compete una indennità di funzione pari a quella stabilita per i componenti il Comitato di gestione.

Al Vice Presidente e al Consigliere Segretario compete una indennità pari al 50% di quella stabilita per il Presidente.

Tali indennità non sono compatibili con quella di Sindaco o Assessore Comunale.

Al Presidente ed ai Componenti L'assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

ART. 31

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi l'Assemblea generale dell'unità sanitaria locale promuove pubblici dibattiti sia in merito a specifiche e fondamentali questioni inerenti l'attività dell'unità sanitaria locale, sia in relazione a problemi di carattere generale.

L'Assemblea generale può, inoltre, prevedere altre forme di partecipazione.

ART. 14

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Il testo dell'art. 31 ^e viene così sostituito:

Al fine di assicurare la partecipazione di cui all'art. 13, comma 3°, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, l'Assemblea generale con apposito regolamento, stabilirà norme per la consultazione delle formazioni sociali, delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio, degli utenti e dei rappresentanti degli originari interessi individuati dall'art. 13 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, in ordine alla programmazione e alla gestione dei servizi.

Con lo stesso regolamento dovranno essere ugualmente disciplinate le attività di consultazione da parte del Comitato di gestione.

A livello di distretto e anche di presidio o servizio in merito a specifici fondamentali aspetti dell'attuazione dei servizi, saranno consultati gli utenti interessati.

In mancanza di regolamentazione, l'Assemblea determinerà con proprio atto deliberativo le forme e modalità di partecipazione atte ad assicurare l'adempimento di quanto previsto dai commi precedenti.

ART. 37

SCIoglimento DEL COMITATO DI GESTIONE

Qualora il Comitato di gestione violi ripetutamente norme di legge o assuma provvedimenti in contrasto con le prescrizioni del piano sanitario regionale, il Presidente della Regione invita il Presidente del Comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.

Ove il Comitato nel precedente atteggiamento, la Giunta Regionale invita il Presidente dell'Assemblea generale ad adottare gli atti per lo scioglimento del Comitato e a provvedere alla sua contestuale ricostituzione.

Nel caso che l'Assemblea generale non vi provveda entro venti giorni, si provvederà ai sensi di legge.

ART. 15

all'art. 37 sono aggiunti i seguenti commi:

L'art. 37 - alla fine - è integrato con i seguenti commi:

Il Comitato di gestione può essere revocato con deliberazione motivata adottata dall'Assemblea generale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta sottoscritta da almeno 2/5 dei suoi componenti.

L'Assemblea generale, entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di esecutività della deliberazione di revoca, deve procedere alla elezione del nuovo Comitato di gestione.

In caso di omissione o ritardo il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, nomina un Commissario ad acta con il compito di convocare l'Assemblea generale per l'elezione del Comitato di gestione.

segue art. 15

In caso di infruttuosità della riunione assembleare convocata ai sensi del comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, adottata previo parere della Commissione Sanità, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce al Comitato di gestione della U.S.L. per la provvisoria gestione della stessa, salvo la potestà assembleare di procedere in qualsiasi momento alla elezione del Comitato di gestione.

ART. 38

SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e l'attività dell'unità sanitaria locale, in ogni capoluogo di provincia sarà costituito un servizio di coordinamento dipendente direttamente dall'Assessorato regionale alla Sanità.

Il servizio di coordinamento avrà anche compiti di sostegno e di collaborazione con gli organismi delle unità sanitarie locali ed è costituito da funzionari della Regione.

ART. 16

~~Il testo dell'art. 38 viene così sostituito:~~

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale verifica correntemente la corrispondenza dell'azione delle U.S.L. agli indirizzi e criteri della programmazione sanitaria tramite l'Assessore alla Sanità che riferisce alla Giunta e si avvale, oltre che degli uffici dell'Assessorato, anche di Uffici costituiti in ciascun capoluogo di provincia.

A questi ultimi Uffici - con delibera del Consiglio su proposta della Giunta - saranno attribuiti compiti informativi, istruttori rispetto agli interventi della Regione nei riguardi delle U.S.L., e di collaborazione a sostegno dell'opera, degli Organi e Servizi delle stesse.

Gli Uffici provinciali di cui sopra costituiscono articolazione periferica dell'Assessorato alla Sanità e sono coordinati secondo la materia dagli uffici centrali dello stesso.

Per il riscontro di cui al primo comma il Comitato di gestione ogni anno invierà all'Assessorato alla Sanità una relazione redatta secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio regionale

SERVIZI DELL' UNITA' SANITARIA LOCALE

In ogni Unità Sanitaria Locale sono istituiti di norma i seguenti servizi:

1) SERVIZI SANITARI:

- a) igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) materno-infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;
- c) gestione dei presidi sanitari;
- d) igiene ed assistenza veterinaria;
- e) servizio farmaceutico.

2) SERVIZI AMMINISTRATIVI:

- a) affari generali;
- b) amministrazione del personale;
- c) amministrazione economico-finanziaria;
- d) amministrazione del provveditorato e dell'economato; gestione tecnica;
- e) gestione delle convenzioni.

A ciascun servizio è preposto un dirigente che risponde direttamente al Coordinatore amministrativo o sanitario dell'Ufficio di direzione dell'andamento del proprio settore di responsabilità o servizio.

I presidi o servizi multizonali costituiscono settori autonomi di responsabilità sanitaria e amministrativa.

~~Il testo dell'art. 40 è~~ ^{con} ~~sostituito dal seguente~~

"In ogni Unità Sanitaria Locale sono istituiti di norma i seguenti servizi:

1) SERVIZI SANITARI:

- a) Igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro;
- b) assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi;
- c) organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali polispecialistici;
- d) igiene ed assistenza veterinaria;
- e) servizio farmaceutico.

2) SERVIZI AMMINISTRATIVI:

- a) affari generali;
- b) amministrazione del personale - organizzazione e metodi;
- c) amministrazione economico-finanziaria;
- d) amministrazione del provveditorato, dell'economato e gestione tecnica;
- e) gestione delle convenzioni.

I suddetti servizi possono essere integrati con quelli relativi alla igiene e sicurezza del lavoro nonché alla gestione tecnica, laddove già esistenti, o resi necessari in relazione alle caratteristiche peculiari delle singole UU.SS.LL. Nelle UU.SS.LL. già dotate di ufficio legale, può essere istituito un settore legale autonomo, che risponda direttamente al Comitato di gestione, cui sono demandati il patrocinio e la consulenza legale della stessa U.S.L.

segue art. 17

Nell'attesa dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale, competente a decidere è la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione, su proposta dell'Assemblea dell'U.S.L.

Ferma restando l'applicazione del 1° comma dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, a ciascun servizio è preposto un dirigente, in possesso di titolo di studio specifico, che risponde dell'andamento del proprio servizio al Comitato di gestione.

Nei presidi ospedalieri classificati multizonali la responsabilità sanitaria è affidata ad un dirigente sanitario, la responsabilità amministrativa ad un dirigente amministrativo.

I dirigenti sanitario ed amministrativo di cui al comma precedente rispondono direttamente al Comitato di gestione, al quale compete la loro nomina.

Essi fanno parte dell'Ufficio di Direzione e del Consiglio tecnico degli operatori e propongono al competente organo dell'Unità Sanitaria Locale tutti gli atti relativi alla gestione del presidio.

I dirigenti dei servizi possono essere chiamati ad intervenire alle sedute del Comitato di gestione per esprimere il proprio parere in ordine alla trattazione di argomenti rientranti nelle competenze dei rispettivi servizi.

ART. 41

RAGGRUPPAMENTO DI FUNZIONI OMOGENEE

Il piano sanitario regionale indicherà le unità sanitarie locali nelle quali, a causa della loro ridotta dimensione, i servizi di cui all'articolo precedente sono unificati in raggruppamenti omogenei in modo da formare non meno di tre servizi per la responsabilità sanitaria e non meno di tre servizi per la responsabilità amministrativa.

ART. 18

effettuato il
L'art. 41 è integrato ~~dal~~ seguente comma:

In attesa dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale, competente a decidere sul raggruppamento dei servizi di cui al comma precedente, è la Giunta Regionale, sentita la competente commissione ^{competente} ~~an~~ che su proposta dell'Assemblea dell'U.S.L.

25

ART. 19

NORME TRANSITORIE

em

I Comitati di gestione devono essere ricostituiti secondo la composizione prevista dalla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Entro lo stesso termine dovrà essere nominato l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea generale.